RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI PERVENUTE ALLA DATA DEL 3 SETTEMBRE 2018

CHIARIMENTO N. 1

DOMANDA : Come evidenziato nel capitolato a pag. 3, i dati aziendali sono installati su un'istanza Oracle, tecnologia leader di mercato e già conosciuta dall'Ente.
Si chiede se una distribuzione del software "on premises" che preveda l'utilizzo di una base dati "Oracle embedded" senza limitazioni infrastrutturali o costi aggiuntivi per l'Ente, sia una proposta accettabile dall'Ente.
RISPOSTA: La proposta non può essere accettata dal momento che nel capitolato capitolo 3.2 è stato scritto
3.2 SOFTWARE ON PREMISES
Nella formulazione della soluzione "On Premises", si tenga conto che Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale metterà a disposizione la propria farm virtuale VMware dotata di:
- Sistema Operativo: Windows® Server 2012 R2 o successivi
- Base Dati (in cluster) Microsoft SQL Server 2014 o successivi

Saranno escluse offerte che prevedano l'utilizzo di piattaforme, siano esse Sistemi Operativi o Basi Dati, diverse da quelle presenti nell'Ente e sopra riportate. Saranno, altresì, escluse soluzioni che prevedano l'installazione "ad hoc" di server fisici, appliance, etc., oltre che Basi di Dati differenti, ancorchè proprietari. Non saranno accettate macchine virtuali "out of the box" da inserire nella farm aziendale.

CHIARIMENTO N. 2

DOMANDA : A pag. 25 del disciplinare di gara, nella descrizione del contenuto della Busta B dell'offerta tecnica, è richiesta ".....Esaustiva descrizione dell'architettura del database in allegato alla relazione". Si chiede se trattasi di refuso o se sia necessario allegare all'offerta tecnica il documento di cui sopra.
RISPOSTA: è necessario allegare all'offerta tecnica il documento così come indicato nel disciplinare

CHIARIMENTO N. 3

DOMANDA : Nel Disciplinare "Contenuto della Busta B - Offerta Tecnica - B.4 Criterio di valutazione n.4 Servizi Professionali" a pag. 27 si legge:
"Service Level Agreement (rif. 3.14 capitolato speciale): Fornire il documento di Service Level Agreement con eventuali servizi aggiuntivi. Descrivere brevemente le modalità di tracking dei ticket o in alternativa segnalare la disponibilità alla gestione mediante l'uso di un software che sarà fornito dal Committente."
A tal proposito si chiede di fornire maggiori dettagli sull'eventuale software di trouble ticketing messo a disposizione dall'Ente.
RISPOSTA : La frase è da intendersi "Service Level Agreement (rif. 3.14 capitolato speciale): Fornire il documento di Service Level Agreement con eventuali servizi aggiuntivi. Descrivere brevemente le modalità di tracking dei ticket " in quanto nel capitolato rif. 3.14 è stato scritto

Tutti i servizi e gli interventi previsti nella presente fornitura devono essere tracciati da un sistema di Ticketing, Tracking e Reporting reso disponibile dal Fornitore, che registri tutte le informazioni necessarie per la puntuale documentazione degli eventi e delle attività in tutte le loro fasi di svolgimento e con le relative indispensabili indicazione temporali. Il sistema di Ticketing deve essere aggiornato, se presenti richieste di intervento, con cadenza giornaliera, ovvero alle ore 8.30 di

ciascun giorno lavorativo deve essere aggiornato con tutti i dati relativi al giorno lavorativo precedente. Il sistema di Ticketing deve consentire, in particolare, il monitoraggio degli SLA come di seguito definiti.
Il sistema di Ticketing deve essere accessibile in qualsiasi momento da parte degli utenti di riferimento dell'Amministrazione da web per scopi di controllo della fornitura. Il Fornitore deve inoltre produrre con cadenza mensile, entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo, un tabulato complessivo di tutti gli interventi effettuati. Il tabulato deve consentire all'Amministrazione la valutazione completa degli interventi effettuati dal fornitore e la verifica di tutti i tempi previsti dagli SLA.
Il sistema di Ticketing, purché conforme agli standard del software adottati dalla Amministrazione e ai requisiti funzionali sopra esposti per le verifica e il controllo, può essere liberamente scelto dal fornitore.

CHIARIMENTO N. 4

DOMANDA :Relativamente ai Subfornitori:
a. Ove ne venisse indicato un numero inferiore a tre (3), questa circostanza sarebbe causa di impossibilità totale a ricorrere al subappalto senza possibilità di deroga?
b. Oltre al documento DGUE, i subfornitori dovranno fornire altre dichiarazioni specifiche?
RISPOSTA: A) I soggetti da indicare sono i soli subappaltatori e non tutti i subfornitori.
Quanto alla definizione di subappalto ed alle categorie di forniture o servizi che non si configurano come attività affidate in subappalto si rinvia alla previsione di cui all'art. 105 del DLgs. n. 50 del 2016 .
Ai sensi del richiamato art. 105, comma 6 "È obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35".
In conformità a quanto espressamente previsto dal disciplinare di gara" Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:
- l'omessa dichiarazione della terna;
- l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara".

B) Non è previsto il rilascio di dichiarazione da parte dei subfornitori . Quanto ai subappaltatori gli stessi devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il concorrente per ciascun subappaltatore, allega:
1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
2) PASSOE del subappaltatore

CHIARIMENTO N. 5

DOMANDA: è necessaria l'accettazione del codice di comportamento :
RISPOSTA : ai sensi del punto 15.3.1 comma 6 del disciplinare il concorrente deve dichiarare di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Decreto dell'ADSP n. 153 del 09.02.2018 reperibile sul sito www.portsofgenoa.com e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

CHIARIMENTO N. 6

DOMANDA: possono essere riviste le previsioni dello Schema di Contratto di cui all'art. 1 Art. 1) Norme Regolatrici:
RISPOSTA : le previsioni di cui allo Schema di contratto non sono rivedibili o negoziabili con l'aggiudicatario.

CHIARIMENTO N. 7

DOMANDA : possono essere riviste le previsioni dello Schema di Contratto di cui all' Art. 5 - Condizioni e modalità di esecuzione del servizio
RISPOSTA: le previsioni di cui allo Schema di contratto non sono rivedibili o negoziabili con l'aggiudicatario.

CHIARIMENTO N. 8

DOMANDA: la richiesta di sostituzione delle risorse dedicate al Cliente dovrà avere motivazioni oggettive ?. l'inadempimento relativamente a questo punto costituisce una clausola risolutiva espressa al Contratto.
RISPOSTA: ai sensi del richiamato articolo L'Appaltatore riconosce all'Autorità la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. La richiesta di sostituzione dovrà quindi avere motivazioni oggettive circa la non idoneità della risorsa.
In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi previsti dal richiamato articolo, l'Autorità ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

CHIARIMENTO N. 9

DOMANDA: Art. 8 - Trattamento dei dati personali - L'articolo 8 dello schema di contratto fa riferimento alla normativa precedente al nuovo Regolamento sul Trattamento dei Dati Personali (GDPR), si chiede pertanto di poter aggiornare l'articolo con i nuovi riferimenti di legge.
RISPOSTA L'articolo fa riferimento al d.lgs. 196/2003 e Sue successive modifiche o integrazioni e deve pertanto ritenersi riferito al nuovo Regolamento sul Trattamento dei Dati Personali (GDPR) come previsto dal Disciplinare di gara.

CHIARIMENTO N. 10

DOMANDA : È possibile rivedere la previsione dello schema di contratto di cui all'Art. 9 - Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva introducendo un cap massimo di responsabilità,
RISPOSTA : le previsioni di cui allo Schema di contratto non sono rivedibili o negoziabili con l'aggiudicatario ferma restando anche in tema di danni l'applicazione di quanto previsto dal Codice dei Contratti e dal Codice Civile.

CHIARIMENTO N. 11

DOMANDA : È possibile rivedere la previsione dello schema di contratto di cui all' Art. 11 Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software
RISPOSTA : Le previsioni di cui allo Schema di contratto non sono rivedibili o negoziabili con l'aggiudicatario

CHIARIMENTO N. 12

DOMANDA : È possibile rivedere la previsione dello schema di contratto di cui all'Art. 12 – Subappalto e sub-contratti
RISPOSTA : Le previsioni di cui allo Schema di contratto non sono rivedibili o negoziabili con l'aggiudicatario fermo restando che la risoluzione del contratto in forza della richiamata previsione è relativo alla parte che lega il subappaltatore alle prestazioni nei confronti dell'Ente.

CHIARIMENTO N. 13

DOMANDA : SCHEMA DI CONTRATTO : Art. 13 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari è possibile far rilasciare ai subappaltatori un'autodichiarazione contenente l'assunzione dell'obbligo di rispettare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena nullità assoluta del contratto.
RISPOSTA: è possibile il rilascio di un'autodichiarazione contenente l'assunzione dell'obbligo di rispettare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena nullità assoluta del contratto cui detta dichiarazione deve essere riferita in modo espresso e costituire parte integrante e sostanziale rinviandosi al rigaurdo alle previsioni di cui alla legge 136/2010 .

CHIARIMENTO N. 14

DOMANDA : È possibile rivedere la previsione dello schema di contratto di cui all'· Art. 15 - Recesso
RISPOSTA : Le previsioni di cui allo Schema di contratto non sono rivedibili o negoziabili con l'aggiudicatario .Non è possibile una modifica o una accettazione parziale delle condizioni previste dalla lex specialis.

CHIARIMENTO N. 15

DOMANDA : È possibile rivedere la previsione dello schema di contratto di cui all' Art. 18 Penali e Rilievi
RISPOSTA : Le previsioni di cui allo Schema di contratto non sono rivedibili o negoziabili con l'aggiudicatario .

CHIARIMENTO N. 16

DOMANDA : È possibile rivedere la previsione dello schema di contratto di cui all' Art. 19 - Risoluzione per inadempimento .
RISPOSTA : Le previsioni di cui allo Schema di contratto non sono rivedibili o negoziabili con l'aggiudicatario fermo restando che gli strumenti previsti a tutela dell'Ente e la loro attivazione interverrà nel rispetto e secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

CHIARIMENTO N. 17

DOMANDA : È possibile rivedere la previsione dello schema di contratto di cui all' Art. 24 Fatturazione e pagamenti
RISPOSTA : Le previsioni di cui allo Schema di contratto non sono rivedibili o negoziabili con l'aggiudicatario

CHIARIMENTO N. 18

DOMANDA : È possibile rivedere la previsione dello schema di contratto di cui all' - Art. 25 - Obblighi ed adempimenti a carico dell'appaltatore
RISPOSTA : Le previsioni di cui allo Schema di contratto non sono rivedibili o negoziabili con l'aggiudicatario fermo restando che gli strumenti previsti a tutela dell'Ente e la loro attivazione interverrà nel rispetto e secondo quanto previsto dalla normativa vigente anche in materia di privacy.

CHIARIMENTO N. 19

DOMANDA : È possibile rivedere la previsione dello schema di contratto di cui all' Art. 26 - Foro di competenza.
RISPOSTA : Le previsioni di cui allo Schema di contratto non sono rivedibili o negoziabili con l'aggiudicatario. Il foro è quello di legge per le Pubbliche Amministrazioni .

CHIARIMENTO N. 20

DOMANDA : con riferimento "Capitolato Speciale ed alla Messa in Servizio, nel tempo stabilito di 2 mesi dovranno essere messi in servizio tutti i moduli richiesti nel capitolato speciale?
RISPOSTA I moduli dovranno consentire l'operatività degli uffici e dei relativi adempimenti di legge nel tempo previsto specie con riferimento alla parte payroll.

CHIARIMENTO N. 21

DOMANDA : con riferimento "Capitolato Speciale - Durata contratto per continuità prima del successivo affidamento si intende il periodo successivo alla scadenza degli 6 anni oppure degli 8 anni?
RISPOSTA: Si intende il periodo successivo alla scadenza del contratto. Ovvero anni 6 in caso di mancato esercizio dell'opzione di prosecuzione o anni 8 in caso di esercizio dell'inTero periodo di opzione di prosecuzione .

CHIARIMENTO N. 22

DOMANDA: Nel caso di durata sino ai 6 anni il valore totale del contratto pagato dall'aggiudicatario è da intendersi inferiore a 699.750,00€?
RISPOSTA : Si . Come previsto all'art. 3 Disciplinare l' importo totale a base di gara è di € € 699.750,00 comprensivo dell'intero periodo di eventuale rinnovo biennale. L'importo contrattuale sarà in ongi caso quello risultante dal ribasso offerto in sede di gara proporzionato in funzione della durata del contratto calcolata sulla base degli anni 8.

CHIARIMENTO N. 23

DOMANDA: Le giornate annuali comprese nel valore di contratto dovranno essere 20 per interventi on site + 20 per interventi da remoto e ulteriori 50 giornate per Change Request (vedi punto 3.12)?
RISPOSTA: SI - Le giornate annuali comprese nel valore di contratto dovranno essere 20 per interventi on site, 20 per interventi da remoto e ulteriori 50 giornate per Change Request.

REFUSO

Nel capitolato capitolo 3.3 SOFTWARE SAAS la frase è da intendersi
Nella formulazione della soluzione SaaS, il fornitore, o chi eroga il servizio per l'applicazione, dovrà dimostrare di aver conseguito le seguenti certificazioni:

- ISO 9001 o equivalente
- ISO 27001 o equivalente

Tali Certificazioni (o eventuali nuove norme che dovessero sostituire quelle citate) dovranno essere mantenute dal Fornitore per tutta la durata del servizio.